



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Ufficio per le Relazioni Sindacali

Prot.n.

Ai rappresentanti delle OO.SS Comparto Ministeri e Dirigenza

C.G.I.L.-F.P.

D.P.S.

C.I.S.L.-F.P.S. e F.N.S.

SIDIPE

U.I.L. - P. A.

FP CIDA

C.O.N.F.S.A.L.-U.N.S.A.

D.I.R.S.T.A.T.

R.D.B.- P.I.

FED. ASSOMED – SIVEMP

F.L.P.

FEDERAZIONE INTESA

LORO SEDI



GDAP-0007980-2012

PU-GDAP-1e00-10/01/2012-0007980-2(1)

**E p.c. Alla Direzione Generale del Personale
e della Formazione - sede**

**Alla Direzione Generale per l'Esecuzione
Penale Esterna -sede**

OGGETTO: Dotazioni organiche degli Uffici e Servizi e problematiche degli
Uffici per l'Esecuzione Penale Esterna.

Le SS.LL. sono invitate a partecipare alla riunione che si terrà il giorno 13
gennaio p.v. ore 10.30 sulla materia in oggetto.

A tal riguardo, ai fini dell'informazione preventiva, si trasmette la documentazione
utile alla discussione fatta pervenire dalle competenti Direzioni Generali.

Fermo restando che l'Amministrazione ha posto in essere tutte le iniziative possibili
per includere nel regime derogatorio dell'art. 1, c. 5, legge 14 settembre 2011, n. 148 anche il
restante personale dell'Amministrazione Penitenziaria, ovvero i dirigenti penitenziari, i dirigenti
di "Area I" e il personale del Comparto Ministeri (educatori, assistenti sociali, contabili ecc.).



Ministero della Giustizia

si osserva, in applicazione della citata legge, che la dirigenza penitenziaria avrebbe un'ulteriore riduzione di 38 unità. la dirigenza Area I di 3 unità (cfr. tabella n. 1) per le riduzioni del personale del comparto ministeri. si richiama la tabella n. 2.

In ordine all'esecuzione penale esterna si fa presente che la struttura organizzativa è composta da 58 uffici territoriali, dei quali 37 sono sedi dirigenziali e 21 non dirigenziali, secondo la ripartizione prevista dal decreto legislativo del 15 febbraio 2006, n. 63, attuativo della legge 27 luglio 2005 n. 154.

Allo stato, risultano in servizio complessivamente 37 dirigenti di esecuzione penale esterna, con sott'organico del 32,7% rispetto ai posti di funzione previsti.

Dei dirigenti in servizio, 33 operano presso le articolazioni territoriali (Uffici EPE presso i Provveditorati e Uffici locali), 4 prestano servizio nell'amministrazione centrale (DGEPE e ISSP).

Di 37 UEPE di livello dirigenziale 26 risultano al momento affidati a un direttore titolare. Risultano quindi scoperte 11 sedi, la cui direzione è affidata, con incarichi di reggenza, ai dirigenti degli Uffici EPE presso i Provveditorati regionali o degli Uffici UEPE sia intra che extra regione.

In alcune regioni, i Signori Provveditori hanno avocato a sé la direzione degli Uffici EPE.

La direzione dei 21 UEPE di livello non dirigenziale è affidata invece a funzionari appartenenti alla professionalità di servizio sociale, secondo quanto previsto dalla declaratoria dei profili del CCNL integrativo siglato il 29 luglio 2010.

IL CAPO DIPARTIMENTO

p.a.



AG

W

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale e della Formazione

Prot 00014284

Roma, 07/12/2011

All'Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio dell'Organizzazione e delle Relazioni

Ufficio per le Relazioni Sindacali
SEDE

Oggetto: Informativa Organizzazioni sindacali su proposta rideterminazione dotazioni organiche *ex lege* 148/2011.

Le leggi finanziarie e le disposizioni normative di contenimento della spesa pubblica intervenute dall'anno 2006 e da ultimo la previsione di cui alla legge n. 148/2001, hanno obbligato questo Ufficio a rideterminare le dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali ed alle aree funzionali, già definite con D.P.C.M. 28 febbraio 2006.

Al fine di informare preventivamente le Organizzazioni sindacali più rappresentative in relazione alla prevista riunione del 15 p.v. (ai sensi dell'art. 6, comma 2, punto 1 - lett. c) del C.C.N.L. 16 febbraio 1999, così come confermato dall'art. 3 del C.C.N.L. sottoscritto il 14 settembre 2007), si trasmettono le allegate tabelle concernenti le dotazioni organiche che dovranno essere rideterminate entro il 31 marzo 2012.

Tanto per le valutazioni del Vice Capo del Dipartimento delegato e dell'Ufficio per le Relazioni Sindacali.

Il Direttore Generale
Riccardo Turrini Vita

Ufficio Secondo del Personale Amministrativo e Tecnico, di ruolo e non di ruolo

11/11/11

RIDETERMINAZIONE DOTAZIONI ORGANICHE DIRIGENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

DIRIGENTI PENITENZIARI							
QUALIFICA	DOTAZIONE ORGANICA EX D. LGS 15.2.2006, N. 63	RIDUZIONE DOTAZIONE ORGANICA - ART. 74, L. 6.8.2008, N. 133 + D.P.C.M. 1.4.2008	RIDUZIONE DOTAZIONE ORGANICA - ART. 2, COMMA 8-BIS L. 26.2.2010, N. 25	RIDUZIONE DOTAZIONE ORGANICA D.L. 138/2011	NUOVA DOTAZIONE ORGANICA	PRESENTI 1.8.2011	SOVRANNUMERI
DIRIGENTI PENITENZIARI	501	82	38	38	343	389	46

DIRIGENTI AREA 1							
QUALIFICA	DOTAZIONE ORGANICA D.P.C.M. 28.2.2006	RIDUZIONE DOTAZIONE ORGANICA - ART. 74, L. 6.8.2008, N. 133	RIDUZIONE DOTAZIONE ORGANICA - ART. 2, COMMA 8-BIS L. 26.2.2010, N. 25	RIDUZIONE DOTAZIONE ORGANICA D.L. 138/2011	NUOVA DOTAZIONE ORGANICA	PRESENTI 1.8.2011	SOVRANNUMERI
DIRIGENTE	56	13	8	3	32	35	3

DOTAZIONI ORGANICHE DEL PERSONALE APPARTENENTE ALLE AREE FUNZIONALI

AREE FUNZIONALI	FASCE RETRIBUTIVE	PROFILI PROFESSIONALI	DOTAZIONE ORGANICA DPCM 28.02.2006	DOTAZIONE ORGANICA ART. 74 L. 133/2008	DOTAZIONE ORGANICA ART. 2 L. 25/2010	DOTAZIONE ORGANICA DL 138/2011	PRESENTI 1.8.2011	SOVRANNUMERI
AREA III	F I - F7	FUNZ. RIO PROFESS. TA' DI SERVIZIO SOCIALE	1.621	1.507	1.212	1.054	1.076	22
		FUNZIONARIO CONTABILE	861	907	782	705	705	0
		FUNZ. RIO PROFESS. TA' GIUR.-PED.	1.367	1.331	1.188	998	998	0
		FUNZIONARIO INFORMATICO	109	64	62	56	56	0
		FUNZIONARIO LINGUISTICO	3	4	4	4	4	0
		FUNZ. RIO DELL'ORG. NE E RELAZIONI	965	349	299	233	274	41
		FUNZIONARIO TECNICO	531	127	109	99	99	0
		MEDICO	27	0	0	0	0	0
		PSICOLOGO	73	0	0	0	2	2
		TOTALE AREA III			5.557	4.289	3.656	3.149
AREA II	F2 - F6	CONTABILE	364	233	236	220	220	0
		ASSISTENTE INFORMATICO	162	154	147	145	145	0
		ASSISTENTE LINGUISTICO	1	4	4	3	3	0
		ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	1.751	1.562	1.510	1.554	1.555	1
		ASSISTENTE TECNICO	400	299	297	298	375	77
		OPERATORE	637	622	652	528	528	0
TOTALE AREA II			3.315	2.874	2.846	2.748	2.826	78
AREA I	F I - F3	AUSILIARIO	0	168	158	139	141	2
TOTALE AREA I			0	168	158	139	141	2
TOTALE AREE			8.872	7.331	6.660	6.036	6.181	145



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Ufficio dell'Organizzazione e delle Relazioni,

Prot. n. 35468/1-20

Roma, 16 DIC. 2011



All'Ufficio per le Relazioni Sindacali

SEDE

E, p.c.

Al Sig. Vice Capo del Dipartimento

SEDE

Alla Direzione Generale del Personale e della
Formazione

SEDE

OGGETTO: Rideterminazione dotazioni organiche *ex lege* 148/2011".

Con riferimento alla nota prot. n. 00014284 del 07.12.2011 della Direzione Generale del Personale e della Formazione, relativa all'oggetto, per completezza di notizia, ritengo opportuno menzionare anche le varie iniziative (in particolare: proposta di emendamento dell'art. 1, commi 3, 4 e 5 del D.L. n. 138/2011 di cui alla nota prot. n. 0314061 del 19.08.2011 al Gabinetto del Ministro; proposta di possibile interpretazione estensiva della medesima normativa di cui a successiva nota prot. n. 367921 del 30.09.2011 allo stesso Gabinetto) che documentano il massimo impegno lungo tutte le possibili strategie percorribili per evitare l'applicazione degli ulteriori tagli della manovra finanziaria estiva agli organi delle dirigenza penitenziaria e del Comparto Ministeri.

E' altresì opportuno trasmettere la recente nota del Gabinetto del Ministro prot. n. 0043015 del 23.11.2011 sulla possibilità degli effetti della citata manovra per le richiamate categorie di personale.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO



MINUTA

Mod. 40/255

466

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Ufficio dell'Organizzazione e delle Relazioni

Roma,



GDAP-0387921-2011

PU-GDAP-1a00-30/09/2011-0387921-2011

Al Signor Capo dell'Ufficio Legislativo
del Ministro della Giustizia

e.p.c.

Al Signor Capo di Gabinetto
del Ministro della Giustizia

ROMA

OGGETTO: Art. 1, comma 5, Legge 14 settembre 2011 n. 148.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella Legge n. 148 del 14 settembre 2011, dalla riduzione delle piante organiche del personale (commi 3 e 4) sono escluse varie categorie fra cui anche il "Corpo di Polizia Penitenziaria".

Ciò premesso, si richiede parere in merito alla sostenibilità di un indirizzo interpretativo, proposto allo scrivente dalla Direzione Generale del Personale e della Formazione, che possa ragionevolmente includere nel regime derogatorio del comma 5 anche il personale amministrativo dell'Amministrazione Penitenziaria con specifico riguardo ai dirigenti penitenziari di diritto pubblico (D. Lgs n. 63/2006), ai dirigenti contrattualizzati di Area 1 ed ai dipendenti del Comparto ministeri (educatori, assistenti sociali, contabili, etc.).

Tale indirizzo, in particolare, è motivato dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore, che si evincono dalla complessiva lettura e collocazione del comma 5 dell'art. 1 citato, che recita "Restano esclusi dall'applicazione dei commi 3 e 4 il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari.....nonchè le strutture del comparto sicurezza".



Ministero della Giustizia

Si ritiene, infatti, dato indubbio che il sistema penitenziario, attendendo all'esecuzione della pena e delle misure cautelari detentive, costituisca nel suo insieme struttura dello Stato deputata a garantire la tutela della sicurezza pubblica sia nella dimensione intramuraria che in quella esterna (si pensi ai servizi di traduzione e di piantonamento sull'intero territorio nazionale).

Rimanendo in attesa di un riscontro, non possono non essere richiamate, anche in questa sede, le preoccupazioni già espresse nella nota prot. n. 0336240 del 07.09.11 in merito alla situazione emergenziale in cui versa da tempo l'Amministrazione penitenziaria ed alle conseguenze negative che deriverebbero da ulteriori riduzioni delle dotazioni organiche di figure professionali (dirigenti, educatori, contabili, ecc.) di fondamentale importanza per il conseguimento degli obiettivi istituzionali di un sistema pesantemente oberato dal sovraffollamento della popolazione detenuta e da altri complessi fattori di criticità.

Il Capo del Dipartimento
Franco Ionta

all. n. 3

Di

ed



COPIA

411/2

r Lu.

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale e delle Formazioni



DAP-0314081-2011

PU-GDAP-1a00-19/08/2011-0314081-2011

Roma,

AL SIGNOR CAPO DI GABINETTO

R O M A

Oggetto: Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 art. 1, commi 3, 4 e 5. Proposta di emendamento.

§1 I commi 3 e 4 dell'art. 1 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, prevedono che le Amministrazioni indicate nell'art. 74, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni, provvederanno ad apportare, entro il 31 marzo 2012, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle relative dotazioni organiche ivi comprese quelle del personale non dirigenziale. Fra esse ricade, dunque, anche questa Amministrazione penitenziaria.

§2 Il successivo comma 5, prevede l'esclusione dell'applicazione dei commi 3 e 4 "al personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, la Presidenza del Consiglio, ..., il Corpo di Polizia penitenziaria, i magistrati..." .

§3 Il complesso di risorse umane e strumentali destinate dalla Repubblica alla esecuzione della pena e più ampiamente alla custodia delle persone ristrette co-



Ministero della Giustizia

*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e della Formazione*

stituisce un sistema organico, sia pure disciplinato da diversi comparti contrattuali o rapporti di lavoro.

Il legislatore si rende conto, anche nella grave necessità presente, che il personale del Corpo non può essere ulteriormente ridotto, e prevede la sua esclusione dalle riduzioni organiche.

Contraddittoriamente, però, include nelle riduzione altre risorse umane egualmente necessarie ai fini istituzionali, e, si vuole sottolineare, non supplibili con il personale di polizia.

Se tale incongruenza è comprensibile nel momento di accelerazione delle restrizioni, in sede di analisi parlamentare, ad avviso di questo Dipartimento, non può ignorarsi che la legge 26 novembre 2010 n. 199, recante "*Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno*", all'art. 5, prevede la necessità di "*adeguamento numerico e professionale delle pianta organica del Corpo di Polizia penitenziaria e del personale civile del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.....*" in coerenza con il noto aggravamento dei compiti istituzionali demandati all'Amministrazione penitenziaria, riconosciute dalla dichiarazione dell'emergenza penitenziaria, e rese ancora più pressanti dall'attivazione di nuove strutture penitenziarie¹.

¹ Non paia retorico ricordare che la questione penitenziaria è stata sollevata energicamente anche dal Presidente della Repubblica in più occasioni, in relazione al drammatico problema del sovraffollamento delle carceri italiane e, di conseguenza, dell'imperativo di creare condizioni umane di detenzione.



r Lu.

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale e della Formazione

§4 Questo Dipartimento ha curato con attenzione e con ogni premura le procedure di attuazione delle riduzioni di personale dirigenziale e del comparto Ministeri richieste dalla successive leggi 2008 e 2010, ancora sollecitando con nota 16 scorso, n. 311497, la loro definizione, ma non può apportare nuove riduzioni delle dotazioni organiche che investono il personale di diritto pubblico della carriera dirigenziale penitenziaria (direttori) ed il personale appartenente al comparto ministeri (educatori, contabili, assistenti sociali, etc.), rischiando altrimenti di rendere inutili le spese già affrontate dallo Stato per il patrimonio edilizio detentivo.

A tale fine, si chiede di rideterminare l'applicazione dei commi 3 e 4 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, escludendone il personale dell'Amministrazione penitenziaria, con la formula che si propone nell'allegato testo, segnalando che la ripetizione della parola "personale" non è pleonastica, giacché, nella non lineare formula del decreto legge, è necessario implicare la porzione più operativa del personale che ha carattere tecnico e non solo amministrativo.

Con preghiera di ogni necessario intervento volto all'accoglimento dell'emendamento, porgo gli atti della migliore considerazione.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO


Franco Ionta

Art. 1 Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica

Testo con modifiche

.....

5. Restano esclusi dall'applicazione dei commi 3 e 4 il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, la Presidenza del Consiglio, le Autorità di bacino di rilievo nazionale, il **personale dell'Amministrazione penitenziaria**, i magistrati, l'Agenzia italiana del farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, nonché le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e quelle del personale indicato nell'art. 3, comma 1 e 1 ter, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Continua a trovare applicazione l'art. 6, comma 21-sexies, primo periodo del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.



E-MAIL

Ministero della Giustizia



UFFICIO LEGISLATIVO

Prot. n.

3/4-560


Al Capo del Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria

OGGETTO: Riduzioni di personale ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, conv. in L. 14 settembre 2011, n. 148. Risposta Vs. nota n. 367921-2011 del 30 settembre 2011.

In relazione all'eventuale esclusione del personale amministrativo dell'Amministrazione penitenziaria dalle riduzioni previste dall'art. 1, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, conv. in L. 14 settembre 2011, n. 148, si precisa che analoga interpretazione era stata suggerita da questo Ufficio in sede di redazione della prima versione del Regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia, all'interno del quale veniva data attuazione, tra l'altro, al disposto dell'art. 74, comma 6-bis, del decreto legge n. 112/2008; tale norma già prevedeva l'esclusione delle «*strutture del comparto sicurezza*» dalle riduzioni ivi previste. L'interpretazione in parola non ha però ricevuto l'assenso del Dipartimento della funzione pubblica che, con nota del 9 giugno 2009 allegata alla presente, ha invece espresso il proprio parere contrario al riguardo.

Il regolamento di organizzazione approvato dal Consiglio dei Ministri in via preliminare in data 17 dicembre 2010, pertanto, computa nel personale oggetto di riduzione anche i dirigenti penitenziari, così come espressamente richiesto dal Dipartimento della funzione pubblica; avendo il decreto legge n. 138/2011 utilizzato la medesima formulazione del d.l. n. 112/2008, non appare possibile, con tutta evidenza, discostarsi dalla linea interpretativa sinora seguita.

Pil Capo dell'Ufficio legislativo



GDAP-0451783-2011

PE-GDAP-1a00-30/11/2011-0451783-2011



ine

Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

60/17/3



GDAP-0445282-2011

PE-GDAP-1a00-24/11/2011-0445282-2011

Al Presidente Franco IONTA
Capo del Dipartimento
della Amministrazione Penitenziaria
SEDE

In riferimento alla Sua nota del 18.11.2011 e, segnatamente, alla questione dell'applicazione della direttiva ministeriale del 20.10.2011 anche al personale dirigenziale in servizio presso le amministrazioni periferiche. Le rappresento che - come si desume dal chiaro tenore della direttiva - l'ambito della sua applicazione è limitato al personale in servizio presso la sede centrale.

L'estensione alle amministrazioni periferiche del piano di riduzione delle posizioni dirigenziali di questo Dicastero, infatti, venne esclusa in sede di elaborazione dell'atto proprio in ragione del problema dei noti *deficits* di organico e della più generale esigenza di provvedere razionalmente ai bisogni dell'amministrazione, mentre si dispose che il taglio dell'apparato dirigenziale andava effettuato proprio laddove (in sede centrale) si registrava un'eccessiva rigidità dell'apparato dirigenziale, con un indice di rotazione assai modesto, che rendeva auspicabile un avvicendamento delle posizioni dirigenziali e un ricambio generazionale del relativo personale.

Coordinate

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA SEGRETARIA GENERALE	
24 NOV. 2011	
N°
N°

IL VICE CAPO DI GABINETTO
Maria Scamarcio

[Handwritten signature]

10. 24. 11. 2011
[Handwritten initials]



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna

Lettera Circolare



GDAP-0034787-2011

PU-GDAP-8000-27/01/2011-0034787-2011

10.26.01.2011
D.F.
D.M.

Ai Signori Provveditori Regionali
Loro Sedi

Oggetto: Orario di servizio degli Uffici di esecuzione penale esterna.

Gli Uffici di Esecuzione Penale esterna sono chiamati, come ogni altro ufficio della Pubblica Amministrazione, ad assicurare la più efficace realizzazione dei fini istituzionali che, oggi, si traducono prioritariamente nei seguenti obiettivi:

- piena assunzione delle responsabilità inerenti il sistema dell'esecuzione penale esterna, e quindi in particolare delle funzioni di controllo e aiuto nella gestione delle sanzioni e delle misure alternative alla detenzione e di espletamento degli adempimenti giuridico - amministrativi connessi;
- collaborazione all'osservazione ed al trattamento dei condannati in stato di detenzione;
- sviluppo ed integrazione con la rete dei servizi della giustizia, della sicurezza e delle altre istituzioni pubbliche e del privato sociale presenti nelle comunità locali;
- attenzione alle richieste dei clienti istituzionali (Magistratura di sorveglianza ed Istituti di pena);
- miglioramento della qualità del servizio.

Il tempo, in cui i fini istituzionali sopra riassunti sono svolti, ha la sua espressione amministrativa nell'orario di servizio.

In via preliminare si richiama la lettera circolare 16 aprile 2007 n. 0120365, diramata da questa Direzione generale che, nell'attribuire alle SS.LL., ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, la responsabilità di emanare direttive per la definizione dell'orario di servizio per gli uffici locali, ha esplicitato i principi ritenuti basilari per garantire una costruttiva esecuzione penale.

Ad oltre tre anni dall'emanazione della richiamata lettera circolare, avuto riguardo alle buone prassi in atto in diversi uffici ma anche alle criticità rilevate, si impartiscono le seguenti direttive volte a rendere omogenea ed adeguata all'efficace perseguimento dei

sopra citati fini la disciplina dell'orario di servizio che deve essere osservato dagli uffici locali di ogni distretto.

§ 1. Le linee fondamentali di organizzazione che le SS.LL. vorranno considerare nell'impartire le direttive per l'articolazione dell'orario di servizio devono prioritariamente conformarsi all'esigenza di assicurare orari di funzionamento e di ricevimento del pubblico i più ampi possibili in fascia sia antimeridiana che pomeridiana, al fine di garantire ogni possibile accessibilità al pubblico.

L'orario di servizio deve, pertanto, tenere conto dell'organizzazione del lavoro, delle esigenze di servizio (e quindi, in particolare, di quelle dei clienti istituzionali), delle esigenze di sicurezza del personale e dei locali, ed anche, per quanto possibile, della specifica realtà locale (orari degli altri uffici del territorio, esigenze degli utenti, ecc.).

§ 2. Gli uffici locali, nel conformarsi alla normativa vigente e avuto riguardo alle specifiche finalità istituzionali, osserveranno un orario di servizio distribuito nell'arco della giornata, (come già previsto, a partire dalla circolare n. 2353/4807 del 31 luglio 1976, da tutte le disposizioni emanate sulla materia), che assicuri le garanzie minime di accessibilità dei locali (sorveglianza e sicurezza) e garantisca il necessario coordinamento tra le aree ed un adeguato svolgimento dei vari compiti, ed in particolare:

- a. nel territorio (attività di aiuto e controllo dei soggetti in misura alternativa, indagini, raccordo con gli enti territoriali, ecc.);
- b. in ufficio (ricevimento del pubblico, funzioni di supporto, ecc.).

§ 3. L'orario di servizio deve prevedere, pertanto, l'apertura antimeridiana degli uffici locali per sei giorni settimanali, dal lunedì al sabato.

Ogni ufficio, inoltre, garantirà l'apertura anche nelle ore pomeridiane per almeno tre ore e per il maggior numero possibile di giorni; a tal riguardo, si evidenzia che il numero dei pomeriggi di apertura sarà modulato in relazione alla rilevanza dell'ufficio ed alle dimensioni dell'organico disponibile, avendo cura di assicurare, per le sedi di dimensioni maggiori (aree metropolitane o con più di quaranta unità di personale), non meno di tre pomeriggi di apertura.

Nell'ambito degli orari sopra indicati, saranno individuati gli orari di ricevimento del pubblico che, salvo impossibilità dovuta ad assoluta mancanza di personale, da segnalare preventivamente a questo dipartimento, dovranno prevedere una fascia antimeridiana di almeno tre ore ed una fascia pomeridiana la più ampia possibile.

§ 4. Le SS.LL. disporranno che i direttori degli uffici locali, dopo aver determinato, sulla base delle presenti direttive, l'orario di servizio, definiscano le diverse tipologie di orario individuale di lavoro del personale che risultino funzionali all'orario di servizio e di apertura al pubblico, procedendo all'esame con le organizzazioni sindacali secondo le modalità previste dalla normativa contrattuale.

A questo riguardo si rammenta che il direttore, nella definizione dell'orario di servizio prima, e di lavoro poi, è chiamato a tenere conto in primo luogo degli obiettivi di efficienza ed economicità inerenti il proprio ruolo e pertanto a curare che ogni spesa derivante dall'orario adottato (ore eccedenti, buoni pasto, ecc.) sia correlata in maniera esclusiva a precise esigenze di servizio e quindi effettivamente necessaria¹.

§ 5. La funzionalità del servizio, ma anche le esigenze di sicurezza, richiedono la presenza di un numero adeguato di unità per tutto l'arco dell'orario di servizio (compreso il sabato ed i pomeriggi).

Le SS.LL., pertanto, disporranno che negli Uffici locali sia garantita, compatibilmente con il personale in servizio, la contemporanea presenza di un numero congruo di operatori, sia di servizio sociale che di supporto, per tutto l'arco dell'orario di servizio evitando, in particolare, che l'attività pomeridiana sia assicurata solo da alcune delle unità disponibili per ciascuna professionalità, mentre la gran parte del personale è autorizzato ad orari di lavoro che escludono i rientri pomeridiani di tre ore.

Si ritiene di evidenziare, a tal riguardo, che gli Uffici locali, in quanto unità organiche complesse ed unitarie, sono chiamati ad assicurare, anche durante la fascia di apertura pomeridiana, la piena funzionalità per quanto riguarda sia il ricevimento del pubblico sia gli interventi esterni; pertanto, salvo limitate eccezioni dovute a particolari situazioni personali e/o familiari, dovrà essere cura delle direzioni di assicurare la compresenza pomeridiana del più alto numero possibile di lavoratori.

Sarà, inoltre, individuato il contingente minimo di personale necessario per assicurare la funzionalità del servizio nella giornata di sabato, facendo ricorso, laddove necessario, anche al criterio della rotazione.

§ 6. L'esigenza di effettuare interventi al di fuori dell'orario di funzionamento del servizio (ad es. verifiche lavorative, visite domiciliari, ecc. svolte in orari serali) va definita ed autorizzata preventivamente dal Direttore dell'ufficio, in relazione alle prescrizioni dell'ordinanza ed alla peculiarità del caso.

§ 7. Nell'ambito dell'orario di servizio ed in considerazione di specifiche esigenze organizzative, le SS. LL. potranno autorizzare, in particolari e limitati periodi dell'anno, un diverso orario di apertura al pubblico, prevedendo fasce orarie ridotte di accesso al servizio da parte dell'utenza, dandone tempestiva comunicazione alle competenti Direzioni

¹ Circolare n. 3477/5927 del 1 luglio 1998 pag. 2 "... Deve essere, infatti, cura dei dirigenti responsabili evitare articolazioni di orario irragionevoli e tali da consentire la fruizione dei buoni pasto correlata a trascurabili prosecuzioni, dopo la pausa, delle prestazioni nelle ore pomeridiane. Salvo esigenze particolari, l'orario contrattuale di lavoro di ciascun dipendente dovrebbe di norma contemplare due rientri pomeridiani per ogni settimana, ciascuno della durata di tre ore, che normalmente risultano più significativi anche dal punto di vista della continuità nell'applicazione al lavoro".

Circolare n. 383852 del 19.11.2001, pag. 2 "... Al riguardo si fa osservare che in diversi contesti organizzativi risulta operante una configurazione dell'orario di lavoro - nella fattispecie articolazione in cinque giorni lavorativi, con orario giornaliero di 7 ore e 12 minuti con pausa - adottata in via generalizzata dal personale dipendente, che comporta una consistente erogazione di buoni, in contrasto con quegli obiettivi di efficienza e di economicità cui devono responsabilmente mirare le pubbliche amministrazioni".

generali.

§ 8. Si rammenta infine che, al fine di evitare che il lavoro troppo prolungato e continuo nel corso della giornata diventi eccessivamente usurante e dannoso per la salute dei dipendenti, è indispensabile stabilire, nell'ambito dell'orario di lavoro settimanale articolato su cinque giornate lavorative con i rientri pomeridiani, un'adeguata sospensione non inferiore a 30 minuti, idonea a consentire il necessario recupero delle condizioni psico-fisiche.

Rappresentato quanto sopra, le SS. LL. vorranno acquisire dalle direzioni degli Uffici locali ogni utile informazione, con circostanziati riferimenti alle modalità attualmente vigenti, sia per le sedi principali che per quelle di servizio; laddove nell'ambito del distretto di competenza dovessero rilevare difformità dalle disposizioni impartite con la presente circolare, inviteranno le direzioni degli uffici interessati a ridefinire l'orario di servizio ed armonizzate le tipologie di orario di lavoro, completando le relative procedure entro il 31 maggio 2011.

Entro il prossimo 15 marzo le SS.LL. trasmetteranno l'elenco degli Uffici locali per i quali si rileva la necessità di ridefinire gli orari di servizio.

Nel confidare nella consueta collaborazione, si resta in attesa di quanto richiesto.

IL DIRETTORE GENERALE
Luigia Mariotti Culla





Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna

Prot. 571131
del 18 ottobre 2011

Al Signor Capo del Dipartimento
SEDE

Oggetto: Conferimento degli incarichi di responsabile dell'area della segreteria presso gli Uffici di esecuzione penale esterna.

Come è noto, allo scopo di razionalizzare le scarse risorse afferenti all'area del servizio sociale e per una migliore gestione del personale, questa Direzione Generale, con lettera circolare del 22 aprile 2011 n. 0165608, ha dato indicazione di attribuire, laddove possibile, gli incarichi in questione ai funzionari dell'organizzazione e delle relazioni.

Ciò anche in attuazione e rispetto di quanto disposto nel CCNL integrativo del Ministero della Giustizia 2006 - 2009 sottoscritto il 29 luglio 2010, e del nuovo sistema di classificazione del personale non dirigenziale dell'Amministrazione Penitenziaria.

Sul medesimo argomento questa Direzione Generale ha espresso con nota n. 570167 del 22 giugno 2011 un ulteriore parere al Direttore Generale del Personale e della Formazione, che per opportuna conoscenza si invia in allegato.

Nonostante ciò continuano a pervenire, da parte delle articolazioni periferiche, richieste di chiarimenti in merito alle linee di indirizzo emanate con la citata circolare.

I quesiti posti fanno riferimento sia alle lettere di diffida inviate da vari funzionari di servizio sociale che attualmente ricoprono incarichi di responsabilità dell'area della segreteria degli Uffici di esecuzione penale esterna che, per contro, alle lettere di diffida inviate da funzionari dell'organizzazione e delle relazioni che chiedono l'assegnazione di tali incarichi.

Tanto si rappresenta alla S.V. affinché possa essere valutata l'opportunità di emanare una generale nota sull'argomento che delinei un indirizzo operativo uniforme sul territorio nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
Luigia Mariotti Culla



Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Proiezione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna

Prot. n. 570167
del 22 giugno 2011

Al Sig. Direttore Generale
del Personale e della Formazione
SEDE

Rif. 10290 del 24/05/2011

Oggetto: Diffide a tutela della posizione di responsabile di area della segreteria degli Uffici di esecuzione penale esterna.

Con lettera circolare del 22/04/2011 questa Direzione Generale, nell'ambito delle proprie competenze, ha inviato ai Direttori degli Uffici locali di esecuzione penale esterna le linee di indirizzo per una migliore organizzazione e gestione delle risorse umane disponibili, alla luce di quanto disposto nel C.C.N.L. integrativo del Ministero della Giustizia 2006-2009, sottoscritto il 29 luglio 2011.

La nuova disciplina contrattuale ha introdotto la figura professionale del funzionario dell'area dell'organizzazione e delle relazioni, di terza area funzionale, con specifiche competenze in materia di gestione dei processi organizzativi, cui affidare, come indicato nella declaratoria, compiti di gestione amministrativa del personale, di istruzione dei procedimenti, nonché di conservazione e archiviazione della documentazione.

Il riordino del sistema di classificazione professionale consente all'Amministrazione di gestire in modo più razionale le risorse umane, valorizzandone le specificità e la professionalità, ed in particolare di riorganizzare l'attività degli uffici, secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia.

Pertanto, nell'intento di valorizzare le risorse umane e di garantire che il personale possa esprimere al meglio la propria professionalità, si è stabilito che i funzionari dell'organizzazione e delle relazioni in servizio presso gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna, fossero messi nelle condizioni di svolgere i compiti propri del profilo professionale di appartenenza e, del pari, che i funzionari della professionalità del servizio sociale svolgessero le



Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna

funzioni, del pari, loro proprie, in attuazione del C.C.N.L. in vigore, evitando di essere distolti in attività non consone al ruolo di appartenenza.

Il riferimento espresso nelle diffide alla circolare del 1992 n. 3337-5787 su "costituzione e funzionamento delle aree degli Istituti penitenziari e dei Centri di Servizio Sociale per adulti" risulta quanto meno obsoleto ed infondato.

Dal 1992 ad oggi, nell'organizzazione della Pubblica Amministrazione ed in particolare nell'Amministrazione Penitenziaria sono intervenute una serie articolata di riforme che hanno ridisegnato l'assetto organizzativo, sia sotto il profilo strutturale che organico, e pertanto, alla suddetta circolare hanno fatto seguito diverse disposizioni modificative che hanno adeguato il sistema al succedersi delle riforme.

Non si comprende, pertanto, quale lesione di diritti o mancato riconoscimento di professionalità possano avanzare gli assistenti sociali diffidanti, considerato che con la richiamata circolare si è voluto proprio dare attuazione a quanto previsto nella declaratoria per il profilo professionale del funzionario di servizio sociale, al fine di porre le condizioni per favorire lo svolgimento dei compiti e delle funzioni proprie del ruolo.

Proprio nell'ottica di consentire al funzionario di servizio sociale di svolgere "attività di elevato contenuto specialistico nel trattamento e nel reinserimento sociale nell'ambito dell'esecuzione penale esterna" e nello "sviluppo di processi di conoscenza della persona connessi agli obiettivi dell'ordinamento penitenziario"¹, è stata data indicazione ai direttori degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna di conferire ai funzionari dell'organizzazione e delle relazioni, laddove presenti in organico, l'incarico di direttore dell'area della segreteria.

Non si comprendono, pertanto, né le ragioni delle doglianze né i danni professionali che potrebbero derivare dall'attuazione della circolare in argomento.

Si evidenzia, altresì, che la razionalizzazione delle risorse umane si è resa necessaria, oltre che per l'attuazione del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, anche per la ben



Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna

nota grave carenza di personale appartenente alla professionalità di servizio sociale.

Tale situazione ha portato, pertanto, questo Generale Ufficio, a prendere diversi provvedimenti organizzativi volti a distogliere il suddetto personale da attività non aderenti allo specifico ruolo, al fine di favorire l'attività istituzionale propria dell'assistente sociale e per ridurre i carichi di lavoro, problema quest'ultimo più volte oggetto di rilievo di numerose vertenze provenienti dalle organizzazioni sindacali di categoria.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa Luigia Mariotti Culla



Ministero della Giustizia

Dipartimento Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna

Ai Signori Provveditori Regionali

Loro Sedi

e, p.c. Al Signor Vice Capo Vicario del Dipartimento

Sede

Al Signor Vice Capo del Dipartimento

Sede

Al Signor Direttore Generale del
Personale e della Formazione

Sede



GDAP-0420145-2011

PU-GDAP-8000-07/11/2011-0420145-2011

Oggetto: Funzionalità degli Uffici di esecuzione penale esterna.

È noto che, ormai da tempo, la situazione operativa degli Uffici di esecuzione penale esterna presenta degli importanti profili di criticità conseguenti ad una protratta mancanza di idonee disponibilità di risorse umane, strutturali e strumentali. Ciò determina, sempre più spesso, serie difficoltà organizzative e gestionali per un numero sempre più elevato di uffici e, soprattutto, di sedi di servizio.

Al fine di attenuare la gravità di tale situazione, vissuta con disagio da parte di tutti gli operatori, questa Direzione Generale ha promosso, com'è noto, varie iniziative tra le quali assumono particolare rilievo le seguenti:

- proposta e conseguente approvazione da parte della Cassa delle Ammende del progetto "MASTER" che prevede l'assegnazione di 100 unità di personale della professionalità di servizio sociale, con rapporto di lavoro libero professionale, agli UEPE che presentano un alto carico di lavoro ed un considerevole livello di sott'organico;
- proposta e conseguente approvazione per il secondo anno consecutivo, da parte della Cassa delle Ammende, del Progetto "Mare Aperto", confermando così la presenza di 108 esperti psicologi presso gli Uepe;

2

- proposta d'acquisto di 200 auto di servizio per le esigenze degli Uepe: le prime 40 verranno consegnate a giorni, mentre il completamento della fornitura è previsto nel 2012.

Nonostante tali iniziative, la situazione operativa ed organizzativa degli Uffici di esecuzione penale esterna resta difficile e complessa, anche a causa della crescente riduzione delle risorse finanziarie destinate al Settore Pubblico.

È in tale consapevolezza che questa Direzione Generale, in accordo con Il Capo del Dipartimento, reputa necessario avviare una riflessione congiunta sull'intera struttura organizzativa dell'esecuzione penale esterna.

Diventa quindi non solo opportuno ma indispensabile l'autorevole contributo delle SS.LL. che, in virtù della profonda conoscenza del contesto regionale e avvalendosi del necessario ed opportuno confronto con gli uffici locali, possono meglio individuare i possibili ambiti di intervento.

Non va infatti sottovalutata la grave carenza, negli Uepe, di personale appartenente al ruolo dirigenziale, di servizio sociale, amministrativo ed esecutivo, che è destinata ad aggravarsi ulteriormente in ragione dei prossimi pensionamenti e del contestuale blocco del *turn over*. Nello specifico, allo stato attuale si rileva un divario negativo del personale dirigenziale del 27%, del personale amministrativo del 34%, mentre per i funzionari della professionalità di servizio sociale esso è mediamente del 47%, con picchi che in alcuni casi raggiungono anche l'80%.

Né va sottovalutato l'alto costo di gestione di tali uffici, collocati nella quasi totalità in strutture private che prevedono la stipula di contratti di locazione passiva, non di rado eccessivamente onerosi per l'Amministrazione.

Alla luce di quanto esposto e nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità, si chiede un'attenta analisi delle realtà operative e gestionali degli UEPE e specialmente delle Sedi di Servizio proponendo, laddove necessario e opportuno, le appropriate modifiche organizzative e/o logistiche che consentano una corretta funzionalità di tali uffici, nonché lo svolgimento dell'attività lavorativa in condizioni di sicurezza per il personale.

Le riflessioni richieste, che dovranno pervenire entro e non oltre il 30 novembre 2011, saranno oggetto di confronto presso questa Direzione Generale con i responsabili degli uffici Epe regionali e confluiranno in una proposta di riorganizzazione che sarà portata all'attenzione delle OO.SS.

Nell'attesa di un cortese riscontro si porgono distinti saluti.

Il Direttore Generale
Luigia Manotti Culla

